

**OGGETTO: DICHIARAZIONE REACH E SVHC – AGGIORNAMENTO LISTA SOSTANZE SVHC DEL
17/01/2022 – REGOLAMENTO (CE) N° 1907/2006 REACH**

Egregi Signori,

con la presente si segnala che in data 17 gennaio 2022 è stato emesso un aggiornamento (ECHA/NR/22/01) della lista delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) secondo il regolamento REACH. Tale aggiornamento ha previsto l'inserimento di n. 4 nuove sostanze, di seguito elencate:

- 6,6'-di-ter-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol;
- tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane;
- (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one che copre uno qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro combinazioni (4-MBC);
- S-(tricyclo(5.2.1.0^{2,6})deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate.

Il numero delle sostanze contenute all'interno della "Candidate List" è pari a 223.

Uno dei requisiti fondamentali del Regolamento REACH è che i fabbricanti e gli importatori di sostanze nell'UE sono obbligati ad informare i clienti in merito alla presenza di sostanze considerate estremamente preoccupanti (SVHC), se presenti in miscele e articoli oltre una soglia dello 0,1% in peso.

Inoltre, si segnala che, a partire dalla data del 5 gennaio 2021, i fornitori di articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti, in quantità superiori alla soglia dello 0,1% in peso, sono obbligati a notificare tali articoli alla banca dati SCIP dell'ECHA.

Per quanto riguarda i nostri prodotti, si evidenzia che gli stessi si inseriscono tutti nella definizione di articolo presente nel Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. In particolare, ai sensi dell'art. 7 "Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli", comma 1 lettera b), tali articoli non risultano soggetti a registrazione in quanto eventuali sostanze in essi contenute non sono destinate a essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Si dichiara inoltre che, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006, i suddetti articoli, in base alle loro caratteristiche, non rientrano negli obblighi previsti dall'art. 33 "Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli" in quanto la percentuale in peso delle sostanze inserite nella Candidate List, qualora presenti, è comunque inferiore allo 0,1% del peso totale dell'articolo.

San Giorgio di Nogaro, 14/02/2022

Amministratore Delegato

Cordiali saluti



Ing. Marco Ferrone